

TI_GERICHTE 52.2001.255 vom 27. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.255

FR: TI_GERICHTE 52.2001.255 du 27 février 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.255 del 27 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

lett. c, 80 e 106 LOC). Non si identifica con il comune: è unicamente il suo rappresentante davanti all'autorità giudiziaria. Legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune (art. 209 lett. b LOC). Il municipio non ha invece capacità di parte. A differenza di altri ordinamenti, quello della LOC non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde ; RDAT II - 1999, N. 48; STA 15 giugno 2001 in re municipio di Tenero Contra; STA 27 novembre 2001 in re municipio di Chiasso; STA 29 novembre 2001 in re municipio di Mendrisio; 4 dicembre 2001 in re municipio di Sorengo; ZBI 1995, 474). Vero è che, in passato, il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune. Questa prassi tollerante, ma contraria alla legge, aveva tuttavia per oggetto impugnative presentate da municipi privi dell'assistenza di un legale. Se possa essere ulteriormente applicata o meno in questi casi è questione che per il momento può rimanere indecisa, poiché, ai fini del presente giudizio, basta rilevare che, dopo la sentenza del Tribunale federale sopra indicata, non la si può comunque confermare nel caso di gravami interposti da municipi patrocinati da un avvocato o dotati di un proprio servizio giuridico. Da un legale si può in effetti pretendere che conosca la distinzione tra parte processuale e rappresentante. Distinzione che, peraltro, il municipio ricorrente dimostra di ben conoscere, ove si consideri che nell'istanza di promozione dell'accusa presentata alla CRP ha specificato chiaramente di comparire in veste di rappresentante del comune. Già per questo motivo, il ricorso va quindi respinto siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente. 3. L'impugnativa non sarebbe comunque stata accolta nemmeno se fosse stata presentata dal comune invece che dal municipio. Le uniche risultanze desumibili dagli atti, sulle quali l'esecutivo comunale ha fondato la decisione di destituzione, sono costituite da una serie di ricapitolazioni contabili, allestite in sede d'inchiesta dai servizi contabili del comune allo scopo di documentare l'ammontare dei prelievi effettuati dal resistente dalla cassa degli stabilimenti balneari. Vero è che _____, sollecitato a fornire giustificazioni al riguardo mentre era degente in clinica, è rimasto silente. È tuttavia altrettanto vero che l'autorità comunale, all'infuori della ricostruzione contabile, non ha esperito alcun altro accertamento, al fine di stabilire, in particolare tramite l'assunzione dei testi che chiede ora di sentire, le circostanze in cui questi prelievi sono stati effettuati. A torto rimprovera il ricorrente al Consiglio di Stato di non aver assunto le prove richieste. L'accertamento dei fatti che giustificano una sanzione disciplinare spetta in primo luogo all'autorità che promuove il procedimento. Non rientra

nei compiti delle autorità di ricorso. 4. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno invece posta a carico del comune secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 9, 80, 106, 134, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Il comune di _____ rifonderà fr. 500.- al resistente a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.